



La regolamentazione dell'implementazione dell'IA nell'ordinamento giudiziario spagnolo

Presentazione dell'«*Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistema de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional*»

di Stefano Rovelli,

Dottorando di ricerca in diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Pisa

1. Introduzione

All'indomani del Regolamento UE 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale, meglio noto come AI Act, il tema dell'implementazione di questa nuova tecnologia all'interno dei sistemi giudiziari del vecchio continente si è imposto in modo più pressante che mai in tutti gli Stati membri dell'Unione, tanto più in ragione della qualificazione dei relativi sistemi di IA come «ad alto rischio» sulla base del punto 8 dell'Allegato III del provvedimento eurounitario testé richiamato.

Se nel contesto italiano è stata approvata con estrema rapidità una apposita legge sullo stesso tema che ha posto però non pochi problemi rispetto all'ordine costituzionale dei poteri e agli equilibri tra Governo e ordine giudiziario (tanto che il CSM ha potuto pronunciarsi sulla stessa soltanto a posteriori nonostante la propria estromissione dalla governance di questa nuova tecnologia prospettata fin dalla versione originaria del d.d.l.¹), nell'ordinamento spagnolo, invece, in forza anche di una normativa in materia precedente e più sviluppata, il *Consejo General del Poder Judicial* ha agito con maggiore tempestività ed efficacia.

Invero, dopo aver presentato una «solicitud» il 31 ottobre 2024 affinché gli fosse attribuito, ai sensi dell'AI Act, il titolo di Autorità per la vigilanza del mercato in relazione a tutti i sistemi di IA impattanti sull'amministrazione della giustizia e avendo ottenuto l'accoglimento di tale proposta nell'*Anteproyecto de Ley* per l'uso e il governo dell'intelligenza artificiale approvato dal Consiglio dei Ministri spagnolo l'11 marzo 2025, il 28 gennaio 2026 il *Pleno del Consejo General* ha infine approvato, ai sensi dell'art. 230.1

¹ Si veda M. D'AMICO, *Giustizia, giudici e IA*, in questo sito. Sia consentito rinviare, inoltre, a F. DAL CANTO, S. ROVELLI, *Il modello costituzionale di ordinamento giudiziario e la sfida della digitalizzazione della giurisdizione: il ruolo del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura prima e dopo la legge italiana sull'intelligenza artificiale*, in *Questione Giustizia*, 9 dicembre 2025.



della *Ley Organica del Poder Judicial* (LOPJ), la *Instrucción 2/2026*, il cui oggetto è «stabilire criteri, linee guida e principi per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei giudici nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» (art. 1)².

2. I contenuti dell'*Acuerdo* del 28 gennaio 2026 del *Pleno del Consejo General del Poder Judicial* spagnolo e della *Instrucción 2/2026* in materia di IA e attività giurisdizionale approvata tramite esso.

Prima di procedere a una sintetica ricostruzione dei contenuti della *Instrucción* vera e propria rivolta ai magistrati iberici, è interessante riprendere anche la parte dell'*Acuerdo* del *Consejo* attraverso cui essa è stata approvata, in modo da comprendere come si sia giunti a tale provvedimento.

Invero, dopo aver ripreso le iniziative del Consiglio spagnolo in relazione al Regolamento UE sull'intelligenza artificiale, l'atto in esame, in primo luogo, ricostruisce la principale normativa interna immediatamente rilevante in tale ambito, facendo riferimento, nello specifico, al *Real Decreto* del 22 agosto 2023 n. 729, al *Real Decreto* dell'8 novembre 2023 n. 817 e al *Real Decreto-Ley* del 10 dicembre 2023 n. 6. Il primo riguarda l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia spagnola di supervisione dell'intelligenza artificiale quale autorità nazionale responsabile in materia. Il secondo attiene alla istituzione di un ambiente di prova controllato per il collaudo dei sistemi di IA, soprattutto ad alto rischio, come confermato dal suo allegato II avente ad oggetto quelli utilizzati da un'autorità giudiziaria³. Il terzo, infine, definisce un primo quadro normativo per la trasformazione del servizio pubblico della giustizia, fondato, ai sensi del suo art. 35, par. 1, lett. k), sul principio della centralità del dato e dell'interoperabilità dei sistemi, e include espressamente l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale tra i possibili strumenti di supporto a numerose specifiche attività di carattere tanto organizzativo quanto giurisdizionale in senso stretto⁴.

In secondo luogo, esso concentra la propria attenzione sul documento intitolato «*Política de uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia*», che è stato approvato il 21 giugno 2024 dal plenum del Comitato tecnico statale per l'amministrazione giudiziaria elettronica (*Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica - CTEAJE*). Esso è, infatti, particolarmente importante in quanto, riconoscendo l'impatto

² Il testo è allegato in calce al presente commento.

³ A tale proposito, esso attribuisce al Segretariato di Stato per la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale il compito di valutare la conformità dei processi di prova e collaudo ai requisiti derivanti dal Regolamento europeo.

⁴ L'art. 35 prevede in particolare l'applicazione di tecniche di IA nella realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informatici a disposizione dell'amministrazione della giustizia, nello svolgimento elettronico dei procedimenti giudiziari, nella ricerca e nell'analisi di dati e documenti a fini giurisdizionali e organizzativi, nella ricerca e nell'analisi di dati a fini statistici, nell'anonimizzazione e nella pseudonimizzazione di dati e documenti, nell'utilizzo dei dati tramite dashboard o altri strumenti simili, nella gestione documentale, nell'autodocumentazione e nella trasformazione dei documenti, nella pubblicazione di informazioni su portali di dati aperti e nella produzione di atti giudiziari e procedurali automatizzati, assistiti e proattivi, nonché in relazione a qualsiasi altra finalità che serva a supportare la funzione giurisdizionale, lo svolgimento dei procedimenti giudiziari e la definizione e l'attuazione di politiche pubbliche relative all'amministrazione della giustizia.



delle nuove tecnologie sulla giurisdizione, rimarca il ruolo del *Consejo General del Poder Judicial* e, nel segno del principio di cooperazione tra i membri del Comitato stesso (che tiene insieme tutti gli attori rilevanti in questo ambito: dal *Consejo* al Ministero della giustizia, dalla *Fiscalía General del Estado* alle *Comunidades Autónomas* con competenze in materia), istituisce un registro delle iniziative di intelligenza artificiale, che si avvale e beneficia anche di CENDOJ, il Centro di documentazione giudiziaria voluto dal Consiglio che è responsabile della pubblicazione delle decisioni giudiziarie in Spagna.

Passando invece alla *Instrucción* in senso stretto, essa contiene 14 articoli, che possono essere così classificati e sintetizzati: i primi tre hanno carattere generale e disciplinano rispettivamente l'oggetto, l'ambito di applicazione del provvedimento e le definizioni rilevanti ai fini della sua applicazione; l'art. 4 è dedicato ai principi, che non risultano essere particolarmente innovativi rispetto al quadro europeo, ferma restando l'importanza dell'esplicitazione della norma per cui l'utilizzo dei sistemi di IA deve essere sempre compatibile con l'indipendenza della magistratura; gli articoli dal 5 al 9 disciplinano gli usi permessi e proibiti dell'IA in ambito giudiziario, prevedendo ipotesi tassative nel primo caso e mere specificazioni nel secondo, che possono dunque essere integrate in ogni circostanza si registri una incompatibilità con il sistema delle garanzie previste a livello interno, internazionale e sovranazionale; l'art. 10, invece, si preoccupa di assicurare un coordinamento tra implementazione dei sistemi di IA e garanzia della protezione dei dati personali; l'art. 11 stabilisce che la mancata applicazione e attuazione dell'*Instrucción* può dare luogo a responsabilità senza pregiudizio per le misure preventive e correttive che possano adottarsi a livello organizzativo o di governo dell'ordine giudiziario; gli artt. 12 e 13 definiscono infine il ruolo del *Consejo General del Poder Judicial*, non soltanto in tema di formazione e aggiornamento ("*capacitación*") ma soprattutto in relazione alla supervisione e al controllo dell'utilizzo dei sistemi di IA per tutto ciò che concerne le operazioni di trattamento di dati personali a fini giurisdizionali, ovviamente nel rispetto della LOPJ e di tutta la normativa pertinente; l'art. 14 conclude quindi l'*Instrucción* disponendo la sua applicazione e la sua pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dello Stato.

3. Conclusioni. Il modello "collaborativo" spagnolo di implementazione dell'IA in ambito giudiziario nel contesto europeo

In conclusione, il provvedimento appena presentato risulta particolarmente importante nel contesto europeo dell'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario in quanto indica un potenziale modello di base, utile per il governo di tale tecnologia in relazione all'esercizio della funzione giurisdizionale nel rispetto di quella funzione di garanzia dell'indipendenza della magistratura che, nell'ordine costituzionale dei poteri dello Stato costituzionale democratico, è e deve essere principalmente di competenza dei consigli di giustizia.

A tale proposito, esso conferma in particolare l'originalità dell'esperienza spagnola, che, conformemente a quanto scritto in passato tanto dagli organismi competenti del Consiglio d'Europa (si pensi soprattutto alla *European Commission for the efficiency of justice* – CEPEJ – e al *Consultative Council of European Judges* – CCJE) quanto dallo



European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ha saputo, almeno ad oggi, assicurare la corretta centralità del *Consejo General* nella messa a terra della rivoluzione digitale nel sistema giustizia.

In questa prospettiva, esso rappresenta certamente un precedente importante anche per il Consiglio superiore della magistratura italiano, che, dopo aver superato (se non indenne, almeno) integro la prova della tentata revisione costituzionale del Titolo IV della Parte II della Carta del 1948, è adesso chiamato a difendere il modello costituzionale di ordinamento giudiziario dalla sfida lanciategli ancora una volta dal potere esecutivo attraverso la l. n. 132/2025 in materia di IA.

9 aprile 2026